SENT. NR. 57/2025/M

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Marco CATALANO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al nr. 46469 del registro di Segreteria.

TRA

OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS (c.f. OMISSIS) e residente a OMISSIS in OMISSIS, rappresentato e difeso dall'Avv. Maura Goletto (c.f. GLTMRA70H65D205E) in forza di procura speciale in calce al ricorso ed elettivamente domiciliato nel suo studio di 41124 Modena, Piazza Riccò 2

RICORRENTE

CONTRO

Ministero della Difesa

RESISTENTE

CONCLUSIONI

Per OMISSIS:

- per quanto possa occorrere, annullare e/o disapplicare i provvedimenti impugnati (doc. n. 17 e 24 allegati al ricorso);

- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione della pensione

privilegiata vitalizia di 6^ e/o di 7^ categoria tabella A (o della diversa categoria che risulterà di giustizia), a decorrere dalla domanda di aggravamento pensionistico del 18.4.2013 o dalla diversa data che risulterà di giustizia e da durare a vita, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme tardivamente corrisposte in relazione ai titoli predetti, dal dì della maturazione dei singoli crediti sino al saldo effettivo;

- condannare l'Amministrazione intimata al pagamento delle somme che risulteranno conseguentemente dovute per i titoli sopra indicati.

In via subordinata: disporre un'istruttoria volta all'accertamento del diritto del ricorrente a miglior categoria di pensione vitalizia attesa la domanda di aggravamento, posto che la patologia articolare è già stata pacificamente riconosciuta come d.c.s..

In via ulteriormente subordinata: accertare l'obbligo dell'Amministrazione di concludere il procedimento pensionistico di aggravamento avviato con istanza in data 18.4.2013 (doc. n. 10 allegato al ricorso).

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Per Ministero della Difesa

si chiede che codesto Monocratico, ravvisata la correttezza dell'operato della Scrivente voglia dichiarare infondato il presente ricorso nei termini sopra richiamati, e respingerlo nel merito.

In subordine, in caso di accoglimento del presente ricorso, si chiede che gli atti vengano rimessi a questa Amministrazione per il prosieguo del procedimento istruttorio avviato con la ripetuta domanda del 18/04/2013.

In via ulteriormente gradata si chiede che gli emolumenti accessori eventualmente spettanti, vengano calcolati sulla base dei criteri stabiliti dalle

Sezioni Riunite di codesta Corte con Sentenza n. 10/2002/QM e con Sentenza n. 6/2008/QM.

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato OMISSIS conveniva in giudizio il Ministero della Difesa davanti alla Corte dei conti Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna esponendo che:

egli, soldato di leva in servizio dal 12/07/1991 fino al 07/02/1992 in congedo assoluto per riforma, è titolare di trattamento pensionistico privilegiato tabellare di OTTAVA categoria dal 07/02/1992 a vita, per l'infermità: "***esiti di trauma distorsivo a carico del ginocchio sinistro, trattati chirurgicamente, consistenti in gonartrosi femoro rutulea e femoro tibiale di marcata entità con limitazione funzionale di media entità***", concessa con **il Decreto n.** OMISSIS, in esecuzione della Sentenza n.37/19 depositata l'08/03/2019 di questa Corte.

Nelle more del giudizio esitato nella suddetta sentenza, con domanda datata 18/04/2013, pervenuta il 03/06/2013, l'odierno ricorrente ha chiesto in proprio l'aggravamento della patologia sofferta.

La resistente amministrazione con nota n. OMISSIS ha disposto i prescritti accertamenti sanitari per aggravamento presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale di OMISSIS, peraltro sollecitati con nota n. OMISSIS.

Il Dipartimento Militare di Medicina Legale ha provveduto a fissare la data per l'espletamento della visita medica prescritta per il giorno 13/10/2014, convocando l'istante con nota inviata tramite Raccomandata A/R di Poste Italiane n. OMISSIS, recapitata presso

l'esatto domicilio del ricorrente, restituita per mancato ritiro della stessa e compiuta giacenza il 30/05/2014.

La CMO di OMISSIS ha, quindi, reiterato la convocazione a visita con successiva nota inviata con Raccomandata A/R di Poste Italiane n. OMISSIS, anch'essa restituita da Poste Italiane per mancato ritiro e compiuta giacenza in data 22/07/2014.

Con Mandato di assistenza e rappresentanza sottoscritto il 04/03/2015, ed acquisito agli atti con lettera in pari data, l'ex militare ha delegato l'UNMS Sezione di OMISSIS, ivi eleggendo contestualmente domicilio, a monitorare, tra l'altro, l'iter procedimentale relativo all'aggravamento dell'infermità sofferta.

Con nota n. 93983 in data 28/05/2015, inviata alla CMO di OMISSIS, con indicazione altresì del nuovo domicilio eletto dal ricorrente, l'Amministrazione ha sollecitato la definizione degli accertamenti medico-legali, precedentemente disposti.

Con **Verbale Modello** OMISSIS, la suddetta CMO di OMISSIS ha inviato delibera di archiviazione della pratica medico-legale di aggravamento ai sensi dell'art. 6 comma 10 e comma 11 del DPR n. 461/2001, per ingiustificata mancata presentazione a visita medica da parte dell'interessato, atteso l'invio delle predette raccomandate con convocazione a visita, per le quali si è maturata la compiuta giacenza presso l'ufficio di Poste Italiane competente per territorio.

Pertanto, sulla base del citato Verbale del Dipartimento Militare di Medicina Legale di OMISSIS **Mod.B n.** OMISSIS, acquisito con prot. n. OMISSIS, la resistente amministrazione ha respinto con il Decreto n.

OMISSIS, oggetto di impugnazione, la domanda di aggravamento presentata in data 18/04/2013 ai sensi dell'art. 7 – comma 3 – in combinato disposto con l'art. 6 comma 11 – del D.P.R. n. 461/2001 per ingiustificata assenza a visita medica.

Con il ricorso l'istante impugna il decreto n. OMISSIS, chiedendone l'annullamento e, nel contempo, di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione della pensione privilegiata vitalizia di 6ª e/o di 7ª categoria della tabella A, a decorrere dalla data della domanda di aggravamento pensionistico del 18/04/2013 o in subordine che venga disposta un'istruttoria volta all'accertamento di una migliore categoria di pensione vitalizia, attesa la domanda di aggravamento presentata in data 18/04/2013.

Il Ministero della Difesa, ritualmente costituitosi, ha chiesto il rigetto del ricorso atteso che nel 2013 e nel 2014 il ricorrente era stato convocato a visita senza che si fosse presentato.

Alla udienza del 20.5.2025 con l'assistenza della dottoressa Antonietta Monaco e alla presenza dell'avv. Carroni Donatella su delega scritta agli atti dell'avv. Goletto la causa è passata in decisione

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile attesa la mancanza di domanda.

Da un esame degli atti emerge come l'odierno ricorrente sia stato convocato a visita medico collegiale per il 13/10/2014 dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di OMISSIS con Raccomandata A/R di Poste Italiane n. OMISSIS, recapitata presso l'effettivo domicilio dell'odierno istante sito in OMISSIS, come indicato dal ricorrente

medesimo nella citata domanda di aggravamento in data 18/04/2013, e come si evince, altresì, dal documento d'identità (carta d'identità) valido sino al 31/01/2023, allegato alla delega prodotta dall'UNMS il 04/03/2015.

Ugualmente la Raccomandata A/R di Poste Italiane n. OMISSIS con cui la CMO di OMISSIS ha reiterato la convocazione a visita medica per il 13/10/2014, cui l'ex militare non si è presentato, è stata recapitata nell'esatto domicilio dell'ex militare, compiendosi tuttavia anche per detto invito la compiuta giacenza.

Con nota n. OMISSIS la resistente amministrazione ha sollecitato l'invio da parte della CMO di OMISSIS del Verbale relativo alla mancata presentazione del ricorrente agli accertamenti sanitari nel giorno stabilito, chiedendo contestualmente copia della convocazione a visita e delle relative raccomandate A/R restituite per compiuta giacenza.

Con nota prot. n. OMISSIS, il Dipartimento Militare di Medicina Legale di OMISSIS ha provveduto ad inviare il suddetto Verbale datato OMISSIS, in base al quale è stato emesso il Decreto impugnato ai sensi dell'**art.7 comma 3 del citato D.P.R. n.461/2001.**

La cennata norma stabilisce "*Nel caso di impossibilità di ulteriore corso del procedimento ai sensi dell'articolo 6, commi 8 e 11, l'ufficio emana il provvedimento di accertamento negativo della causa di servizio entro trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione della Commissione e lo notifica o comunica, anche in via amministrativa, all'interessato nei successivi dieci giorni,* ***restando salva la possibilità di reiterazione della domanda***

qualora non sia decorso il termine di decadenza previsto dall'articolo 2".

Pertanto, la amministrazione ha correttamente emesso il **Decreto negativo di pensione privilegiata** per mancata ingiustificata presentazione a visita medica presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale di OMISSIS **ai sensi dell'art.6 comma 11 in combinato disposto con l'art.7 comma 3 del D.P.R. n.461/2001,** notificato presso la Sezione di OMISSIS dell'UNMS.

Né risulta agli atti alcuna nuova richiesta, presentata in sede amministrativa, reiterativa degli accertamenti sanitari per aggravamento, atteso che, nel caso di specie, non sussiste il termine decadenziale di cui all'art.2 del citato D.P.R. n.461/2001, vertendosi in materia di aggravamento di infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio.

Nelle more della definizione dell'iter istruttorio inerente all'aggravamento dell'affezione sofferta dall'istante, e compensata con Indennità Una Tantum nella misura di 4 annualità di pensione privilegiata di 8^ categoria, liquidata con Decreto n. 385 in data 31/03/2004, impugnato davanti a questa Corte in precedente giudizio, la resistente amministrazione in esecuzione della Sentenza n. 37/19 depositata il 22/02/2019 della Sezione Giurisdizionale, ha conferito all'ex militare pensione privilegiata tabellare di 8^categoria a decorrere dalla data del congedo e da durare a vita, con Decreto n. OMISSIS.

Né rilevano le memorie di parte ricorrente, tese ad affermare l'inesattezza della convocazione a visita, atteso che la documentazione

fornita dalla resistente amministrazione rende evidente che l'atto sia giunto al destinatario.

Mancando, tra l'altro, una norma analoga all'art. 443 comma 2 cpc

Se il giudice nella prima udienza di discussione rileva l'improcedibilità della domanda a norma del comma precedente, sospende il giudizio e fissa all'attore un termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione del ricorso in sede amministrativa.

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

In merito alle spese processuali, a cagione del rinvio dinamico del dlgs 546 del 1992 al codice di procedura civile, trova applicazione l'art. 92 del codice di rito nella formulazione risultante dalla modifica avvenuta con l'art. 13 del dl 132 del 2014, convertito in legge 162 del 2014, secondo il cui comma 2:

Se vi è soccombenza reciproca ovvero nei casi di assoluta novità della questione tratta o mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.

Tale normativa deve ritenersi integrata sia con l'introduzione dei commi 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies e 2-octies ad opera del DECRETO LEGISLATIVO 24 settembre 2015, n. 156 (in SO n.55, relativo alla G.U. 07/10/2015, n.233) sia con la sentenza additiva nr. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile),

convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

Ciò premesso, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni, anche in virtù dell'esito del procedimento amministrativo molti anni dopo la mancata presentazione a visita, le stesse possono essere interamente compensate.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da OMISSIS nei confronti di Ministero della Difesa così provvede:

a) dichiara inammissibile il ricorso;

b) compensa per intero le spese di giudizio.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto "Codice in materia di protezione di dati personali", dispone che, a cura della segreteria, venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti

Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, il 20 maggio 2025.

IL GIUDICE UNICO

(Marco Catalano)

f.to digitalmente

SENT. NR. 57/2025/M

Depositata in Segreteria il giorno 27 maggio 2025

Il Direttore della Segreteria

(dott. Laurino Macerola)

f.to digitalmente

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Bologna, 27 maggio 2025

Il Direttore di Segreteria

(dott. Laurino Macerola)

f.to digitalmente